



Partecipazione regionale ai processi decisionali del Governo
nazionale e dell'Unione europea.

VADEMECUM DEGLI OPERATORI

INDICE

PREMESSA

1. - La necessità del “Vademecum”pag. 3
2. - Il quadro normativo.....pag. 3

LA PARTECIPAZIONE AI PROCESSI DECISIONALI

Capitolo Primo

Il livello nazionale

1. - Le Fonti pag. 4
2. - I soggetti e le azioni pag. 5
3. - Le procedurepag. 13
- SCHEMA 1 – Livello nazionale..... pag.14**

Capitolo Secondo

Il livello europeo

1. - Le Fonti pag. 15
2. - I soggetti e le azioni pag. 16
3. - Le procedurepag. 19
- SCHEMA 2 - Compartecipazione alla formazione degli atti
dell'unione europeapag.21**
- SCHEMA 3 - Compartecipazione formazione degli atti
dell'unione europea - “intesa”pag.22**

SCHEMA 4 - Posizione italiana nelle materie di competenza regionale.....	pag.23
SCHEMA 5 - Informativa del Governo sugli argomenti d'interesse regionale all'ordine del giorno del Consiglio UE.....	pag.24
SCHEMA 6 – Fase discendente.....	pag.25

Capitolo Terzo

La Legge regionale 26 aprile 2010, n.10

”Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di attuazione delle politiche europee”

1. Premessa.....	pag.27
2. Finalità.....	pag.27
3. Soggetti.....	pag.27
4. Contenuti.....	pag.28
5. Procedure.....	pag.28

CONCLUSIONI.....pag.29

ALCUNI LINKS UTILI.....pag.29

PREMESSA

1 - La necessità del “Vademecum”

Il Vademecum degli operatori è nato nel 2008 dall'esigenza - fortemente sentita dalla Segreteria Generale, in costante contatto sia con le Conferenze che con i Dipartimenti regionali - di fornire un contributo a chi, all'interno dell'Amministrazione, venendo in contatto il sistema delle Conferenze, volesse avere elementi di chiarezza sull'organizzazione e il funzionamento delle stesse, nonché sui soggetti protagonisti delle relative dinamiche .

A distanza di cinque anni, il sopravvenire della legge 24 dicembre 2012, n.234 - che ha sostituito la legge 11 del 2005, (la cosiddetta “legge Buttiglione”) - nonché della legge regionale 26 aprile 2010, n.10, sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione degli atti normativi e di indirizzo dell'UE, hanno reso opportuna una revisione del *Vademecum*.

Appare invero di tutta evidenza come la partecipazione alle forme concertative con il governo centrale tanto su provvedimenti di livello nazionale che di livello europeo si pone come rilevante occasione per concorrere a scelte politiche spesso di non scarso impatto sulla realtà socio-economica della nostra regione, evitando di subirle.

A tale proposito, da ultimo con nota n. 53663 del 6.12.2012, era stata richiamata l'attenzione degli assessori regionali circa la rilevanza della partecipazione del Governo regionale agli organismi istituzionalmente preposti a definire una posizione comune delle Regioni e degli Enti locali nel confronto con il governo centrale nella definizione degli assetti normativi di interesse regionale e locale, rappresentando altresì la rilevanza della partecipazione ai lavori delle commissioni in seno alla Conferenza delle Regioni.

Tuttavia un attento monitoraggio svolto da questa Presidenza rileva che, ad oggi, il livello di coinvolgimento e di partecipazione regionale ai processi di concertazione istituzionale, risulta ancora poco soddisfacente ai fini del perseguimento di obiettivi strategici dell'Amministrazione regionale.

Il presente “Vademecum” vuole pertanto richiamare nuovamente e più diffusamente l'obiettivo primario costituito da **una competente, forte e costante presenza della nostra regione presso i tavoli governativi ed europei**, illustrando, in modo chiaro e schematico, le dinamiche di partecipazione regionale alle scelte politiche sia in sede nazionale che europea, così come delineate nella normativa di riferimento, individuando i soggetti, illustrando azioni e procedure, anche con l'ausilio di schemi grafici e l'indicazione di alcuni collegamenti a siti internet utili per eventuali approfondimenti .

2. - Il quadro normativo

La normativa di riferimento è costituita oltre che dalla legge delega 15 marzo 1997, n. 59 e dal conseguente **Decreto Legislativo n. 281 del 28 agosto 1997** , recante *“Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione , per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie*

locali”, anche dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, che, com’è noto, ha radicalmente mutato l’assetto dei rapporti tra Stato e Autonomie locali.

Successivamente, **in data 9 giugno 2005, la Conferenza delle Regioni (già conferenza dei Presidenti) si è dotata di un regolamento di funzionamento** (reperibile sul sito http://www.regioni.it/it/show-informazioni/show.php?id_pagina=26) ove è prevista “*al fine di assicurare efficienza all’attività della Conferenza e di accelerare e semplificare l’esame delle questioni*” l’istituzione di n. 11 commissioni, formate dai componenti delle Giunte delle Regioni o province autonome designati dai Presidenti, individuate per gruppi di materie (art.7).

Oggi, altre due fondamentali leggi intervengono nel panorama di riferimento, costituendo le direttive per la partecipazione regionale alla cosiddetta “**fase ascendente**” dei processi decisionali a livello europeo :

la **legge 5 giugno 2003, n. 131**, “*Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*” e la **legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante** “*Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea*”.

In particolare, la legge n. 131/2003 statuisce la **diretta partecipazione di regioni e province autonome alla formazione degli atti comunitari nelle materie di loro competenza legislativa**, secondo modalità meglio esemplificate dalla successiva legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché dall’**Accordo Stato-Regioni del 16 marzo 2006**, che regola nel dettaglio le modalità di composizione della delegazione governativa.

LA PARTECIPAZIONE AI PROCESSI DECISIONALI

Capitolo Primo **Il livello nazionale**

1 - Le fonti

Come già accennato, le principali fonti normative di riferimento sono costituite da :

- ◆ **L. 15 marzo 1997, n. 59**, art.9 e successive modifiche e integrazioni;
- ◆ **D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281** e successive modifiche e integrazioni;
- ◆ **Regolamento della Conferenza delle Regioni** adottato il 9 giugno 2005.

In particolare, la **legge n. 59/97**, (la prima legge “**Bassanini**”) ha inteso rafforzare il momento di concertazione con le Regioni e le Autonomie locali, delegando il Governo ad adottare apposito decreto legislativo “*per la definizione e l’ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali*”.

Il conseguente **decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281** ha disciplinato le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, denominata “Conferenza Stato-Regioni”, e la sua unificazione, per le materie ed i

compiti di interesse comune, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (Conferenza Unificata).

Infine, il **Regolamento della Conferenza delle Regioni** adottato il 9 giugno 2005, nel normare l'attività della Conferenza delle Regioni (già Conferenza dei presidenti), “*al fine di assicurare efficienza all'attività della Conferenza e di accelerare e semplificare l'esame delle questioni*”, ha previsto l'istituzione di **11 Commissioni** tematiche **formate dai componenti delle Giunte delle Regioni e Province autonome designati dai Presidenti**, uno dei quali con funzioni di coordinatore e uno con funzioni di coordinatore vicario.

2. - I soggetti e le azioni

Qui di seguito sono elencati gli attori istituzionali a **livello nazionale**. Accanto, le azioni ad essi proprie.

SOGGETTI	AZIONI
GOVERNO	Definisce le linee di azione e predispone i relativi atti oggetto di concertazione (disegni di legge, schemi di decreto, progetti di ripartizione fondi etc)
REGIONI E PROVINCE AUTONOME	Partecipano, nella persona dei Presidenti o di assessori delegati, alla Conferenza delle Regioni per definire una posizione comune nei confronti del governo centrale ed alla Conferenza Stato-Regioni ed Unificata per il confronto diretto con il Governo.
ENTI ED AUTONOMIE LOCALI	Partecipano, tramite i rispettivi enti di rappresentanza (ANCI, UPI, UNCEM) alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ed alla Conferenza Unificata.
CONFERENZA STATO-REGIONI (D.P.C.M. 12.10.83; Art. 12 della Legge 23 agosto 1988, n.400; D.Lgs.16.12.89,n. 418; D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281).	<p>Presieduta dal Ministro per Rapporti con le Regioni , è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Ai suoi lavori partecipano, su invito del Presidente, i Ministri ed i rappresentanti politici delle amministrazioni statali e degli enti pubblici interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute.</p> <p>La Conferenza è convocata dal Presidente, in seduta ordinaria, di norma una volta al mese, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome.</p> <p>ATTIVITÀ CONSULTIVA La funzione consultiva a favore del Governo si esplica attraverso l'espressione di pareri. Il parere Il parere della Conferenza è obbligatorio (art. 2, comma 3, d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281) su tutti gli schemi di disegni di legge, di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie che risultino di interesse delle Regioni e province autonome e quando è previsto da specifiche disposizioni normative.</p>

Il parere deve essere espresso entro un termine di venti giorni; qualora ragioni di urgenza, dichiarate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, non consentano la consultazione preventiva della Conferenza, il Governo tiene conto del parere della stessa Conferenza espresso dopo l'adozione del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri.

Decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza del parere.

La Conferenza è inoltre sentita successivamente nel caso in cui il Governo adotti un decreto legge; in tale ipotesi il Governo tiene conto del parere della Conferenza in sede di esame parlamentare della legge di conversione.

La Conferenza è sentita (art. 2, comma 4, d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281) anche su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

ATTIVITÀ' DI RACCORDO

La Conferenza Stato-Regioni svolge una intensa attività di raccordo e di concertazione volta ad armonizzare l'azione statale e quella regionale. Tale attività si sostanzia prevalentemente in intese ed accordi.

Le intese

Le intese (art.3 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281) sono espresse in tutti casi in cui la legislazione vigente preveda che venga sancita "un'intesa" con la Conferenza Stato-Regioni, su una proposta di iniziativa dell'Amministrazione centrale; consistono nella determinazione concordata, all'unanimità, da parte del Governo e di tutti i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome dei contenuti dei provvedimenti medesimi. Nell'ipotesi in cui non si raggiunga l'intesa entro trenta giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede in sostituzione motivando.

Gli accordi

L'accordo (art. 4 del d. lgs. n. 281/1997) rappresenta lo strumento con il quale Governo, Regioni e Province Autonome, in sede di Conferenza Stato-Regioni, coordinano l'esercizio delle rispettive competenze e lo svolgimento di attività di interesse comune in attuazione del principio di leale collaborazione; l'accordo si pone il fine di realizzare obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.

Anche per gli accordi, come per le intese, è necessaria l'unanimità dei consensi di tutti i componenti e quindi dello Stato e di tutte le Regioni e delle province autonome.

ATTIVITA' DELIBERATIVA

Comporta l'espressione di una volontà comune di Governo e Regioni per l'adozione di un atto a rilevanza esterna nei casi previsti dalla legge.

La Conferenza Stato-Regioni delibera:

sulla ripartizione delle risorse tra le Regioni e le Province autonome, sui provvedimenti attribuiti dalla legge

sulle nomine di responsabili di enti ed organismi.(art. 2, comma 1, lettere f), g) ed i) del d.lgs. 281/97).

<p>CONFERENZA STATO-CITTA'</p> <p>(DPCM 2 luglio 1996; D.Lgs 28 agosto 1997, n.281; legge 5 giugno 2003, n.131; DPR 3 aprile 2006, n.180.)</p>	<p>ATTIVITA' DI VERIFICA E MONITORAGGIO Si tratta della attività diretta alla valutazione ed alla verifica dei risultati, sia sul piano economico che su quello della qualità dei servizi, rispetto agli obiettivi fissati nei Piani e nei progetti approvati dalla Conferenza (art. 2, comma 7, d.lgs. n. 281/ 1997)</p> <p>ATTIVITA' DI INTERSCAMBIO DI DATI E INFORMAZIONI – ATTIVITA' D'IMPULSO La Conferenza favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività delle Amministrazioni centrali e regionale, prevedendo anche la possibilità di costruire banche dati mediante appositi protocolli di intesa. La Conferenza inoltre può formulare inviti o proposte nei confronti di altri organi dello Stato, enti pubblici ed altri soggetti, anche privati.</p> <p>ISTITUZIONE DI GRUPPI DI LAVORO E COMITATI Con il d. lgs. 281/1997 è stata codificata una prassi già seguita; l'art. 7, comma 2, infatti, dispone la facoltà di istituire formalmente gruppi di lavoro o comitati - normalmente misti- (Stato-Regioni) con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione, concorso all'attività della Conferenza stessa (per l'elenco dei gruppi di lavoro e comitati si veda il sito: http://www.statoregioni.it/comitati.asp?CONF=CSR</p> <p>DESIGNAZIONI Consiste nell'acquisizione dei nominativi dei rappresentanti regionali in seno agli organismi misti Stato-Regioni operanti presso le Amministrazioni statali (art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 281 del 1997).</p> <p>La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è un organo collegiale con funzioni consultive e decisionali, sede istituzionale permanente di confronto e raccordo tra lo Stato e gli enti locali. E' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'Interno o dal Ministro per gli affari regionali nelle materie di rispettiva competenza. Ne fanno parte, altresì, i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture, dei trasporti, della salute, i presidenti di ANCI, UPI, UNCEM nonché, su designazione delle rispettive associazioni, sei presidenti di provincia e quattordici sindaci, di cui cinque sindaci di città che siano aree metropolitane.</p> <p>La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali e di studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunità montane.</p> <p>In particolare, è sede di discussione ed esame: dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti; dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi</p>
---	--

<p>CONFERENZA UNIFICATA (D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, artt. 8 e 9)</p>	<p>pubblici; di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui sopra che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.</p> <p>La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali, di promuovere accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, di realizzare le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni o province da celebrare in ambito nazionale.</p> <p>Nuove funzioni sono attribuite alla Conferenza dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, di adeguamento dell'ordinamento alla riforma del Titolo V della Costituzione e dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11 in materia di partecipazione degli enti locali al processo normativo comunitario. In particolare, è prevista una Sessione comunitaria della Conferenza, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali.</p> <p>Infine, per l'attuazione, a livello territoriale, delle misure di coordinamento definite a livello generale tra lo Stato e gli enti locali, il DPR 3 aprile 2006, n. 180, di attuazione dell'art. 11 del D.lgs 300/1999 prevede che la Conferenza si avvalga delle riformate prefetture-uffici territoriali del Governo.</p> <p>La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.</p> <p>La Conferenza Unificata, che si riunisce di norma una volta al mese, in concomitanza con le sedute della Conferenza Stato-Regioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> assume deliberazioni; promuove e sancisce intese ed accordi; esprime pareri; designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane. <p>La Conferenza Unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto.</p> <p>In particolare la Conferenza Unificata:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) esprime parere: <ol style="list-style-type: none"> 1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati; 2) sul documento di programmazione economica e finanziaria; 3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane; c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune; d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge;
--	---

**CONFERENZA
DELLE
REGIONI E
DELLE
PROVINCE
AUTONOME**
(già Conferenza
dei Presidenti);

e) **assicura lo scambio di dati** e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'articolo 6;

f) è **consultata** sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;

g) **esprime gli indirizzi** per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.

Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

Sede di coordinamento e di confronto dei Presidenti delle Regioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (inizialmente denominata "Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome") si costituisce nel 1981. Essa ha indubbiamente visto accrescere il proprio ruolo con l'istituzione della Conferenza Stato-Regioni (1983) e della Conferenza Unificata, sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali (1997).

E' la sede in cui sono predisposti i documenti che poi - nella loro veste definitiva – sono presentati e illustrati al Governo nelle riunioni della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata.

Le esigenze che hanno portato alla nascita della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome possono essere ricondotte a 4 grandi priorità:

1) il miglioramento del raccordo e del confronto con lo Stato Centrale attraverso l'elaborazione di documenti condivisi da tutto il "sistema dei Governi regionali";

2) l'instaurazione di un confronto permanente interregionale per favorire il diffondersi delle *best practices*;

3) la necessità di rappresentare in modo costante all'esterno e nelle relazioni istituzionali il "sistema dei Governi regionali";

4) sottolineare il ruolo dell'istituzione Regione nella costruzione dell'Unione Europea.

Nel 1983 la Conferenza ha istituito il **CINSEDO** (Centro interregionale di studi e documentazione), struttura associativa con compiti di informazione, di studio e di supporto operativo e logistico alla Conferenza stessa, di cui assicura le attività di segreteria. Presso questo ufficio (ma anche negli uffici delle Regioni o presso le sedi di Roma delle Regioni e delle Province autonome) si svolgono riunioni di coordinamento interregionale sia tecniche, che politiche. (a queste ultime, infatti, partecipano gli Assessori) sui temi che sono affrontati successivamente dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

Come accennato con riguardo alle fonti, **la Conferenza, il 9 giugno 2005 ha adottato un proprio regolamento** “*al fine di assicurare efficienza all’attività della Conferenza e di accelerare e semplificare l’esame delle questioni*”, prevedendo l’istituzione di **11 Commissioni tematiche formate dai componenti delle Giunte delle Regioni e Province autonome designati dai Presidenti**, uno dei quali con funzioni di coordinatore e uno con funzioni di coordinatore vicario.

Di seguito la denominazione delle commissioni, l’indicazione della regione coordinatrice e le materie di pertinenza.

I – Commissione affari istituzionali e generali – COORDINAMENTO: Regione Lazio- Coordinatori vicari: **Emilia Romagna** (delega personale e contratti), **Sardegna** (regioni ad autonomia differenziata), **Valle d’Aosta** (politiche della montagna).

Comprende le materie: riforme istituzionali, enti locali, politica della montagna e aree sottoutilizzate, regioni ad autonomia differenziata, organizzazione degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione, politiche del personale e contratti, polizia locale e politiche integrate per la sicurezza, ordinamento della comunicazione, sistemi di comunicazione e mass media.

II - Commissione affari finanziari - COORDINAMENTO: Regione Lombardia - Coordinatore vicario: **Liguria**

Comprende le materie: riforma della finanzia regionale, armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, casse di risparmio e rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito agrario e a carattere regionale, programmazione e controllo di gestione, statistica e informatica.

III- Commissione affari comunitari e internazionali COORDINAMENTO: Regione Siciliana – Coordinatore vicario: **Sardegna** (delega per le materie: regioni marittime e del Mediterraneo, cooperazione con i paesi in via di sviluppo)

Comprende le materie: rapporti internazionali e con l’unione europea delle regioni, fondi comunitari, regioni marittime e del Mediterraneo, cooperazione con i paesi in via di sviluppo, promozione all’estero, flussi migratori.

IV - Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio - COORDINAMENTO: Regione Campania - Coordinatore vicario: **Basilicata** (delegata per le materie edilizia e urbanistica, edilizia residenziale pubblica)

Comprende le materie: lavori pubblici porti e aeroporti civili, porti e aeroporti civili di rilievo regionale, grandi reti di trasporto e navigazione, reti regionali di trasporto e navigazione, trasporto pubblico locale, viabilità, parcheggi e piste ciclabili, edilizia e urbanistica, edilizia residenziale pubblica.

V - Commissione ambiente ed energia - COORDINAMENTO: Regione Piemonte - Coordinatore vicario: **Valle d’Aosta**

Comprende le materie: valorizzazione dei beni ambientali, difesa del paesaggio, parchi e riserve naturali, inquinamento, smaltimento dei rifiuti, risorse idriche, acquedotti, acque minerali e termali, demanio marittimo, lacuale e fluviale, difesa del suolo, produzione e distribuzione di energia in ambito regionale, produzione, distribuzione e trasporto nazionale di energia.

VI - Commissione beni e attività culturali - COORDINAMENTO: Regione Calabria - Coordinatore vicario: **Abruzzo** (delega turismo, industria alberghiera, tempo libero)

Comprende le materie: Valorizzazione dei beni culturali, promozione e

organizzazione di attività culturali, musei e biblioteche regionali, patrimonio storico e artistico, ordinamento sportivo, spettacolo, turismo industria alberghiera, tempo libero.

VII - Commissione salute - COORDINAMENTO: Regione Veneto -

Coordinatore vicario: **Umbria**

Comprende le materie: tutela della salute, assistenza sanitaria e ospedaliera, personale sanitario, tutela e sicurezza del lavoro.

VIII - Commissione politiche sociali - COORDINAMENTO: Regione Liguria - Coordinatore vicario: **Abruzzo**

Comprende le materie: servizi sociali, politiche dell'infanzia, dei giovani e degli anziani, previdenza complementare ed integrativa.

IX - Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca -

COORDINAMENTO: Regione Toscana - Coordinatore vicario: **Lombardia** (delega professioni)

Comprende le materie: istruzione e formazione professionale, politiche del lavoro, tutela e sicurezza del lavoro, università e ricerca scientifica, professioni.

X - Commissione politiche agricole - COORDINAMENTO: Regione Puglia

Coordinatore vicario: **Provincia autonoma di Bolzano**

Comprende le materie: agricoltura, alimentazione, caccia pesca e foreste.

XI - Commissione attività produttive - COORDINAMENTO: Regione

Marche Coordinatore vicario: **Lazio** (delega sostegno all'innovazione per i settori produttivi)

Comprende le materie: industria, commercio fiere e mercati, commercio con l'estero, artigianato, sostegno alle innovazioni per i settori produttivi, miniere, cave e torbiere.

COMMISSIONI SPECIALI:

Attività di cooperazione e iniziative per il dialogo e la pace in Medio Oriente - COORDINAMENTO: Regione Umbria

(Commissione speciale istituita dalla Conferenza con decisione del 24 novembre 2005 e confermata con decisione del 27 maggio 2010, a norma dell'art. 8 del regolamento)

Protezione civile - COORDINAMENTO: Provincia autonoma di Trento - Coordinatore vicario: **Regione Friuli Venezia Giulia**

(Commissione speciale istituita dalla Conferenza con decisione del 27 maggio 2010, a norma dell'art. 8 del regolamento).

La Commissione è dunque la **sede politica istruttoria sulle singole materie che saranno oggetto di discussione in sede di Conferenza delle Regioni** al fine di elaborare la posizione delle Regioni da portare al confronto con il Governo in Conferenza Stato-Regioni o Unificata.

Le sue sedute sono di regola precedute da "coordinamenti tecnici", cioè momenti di istruttoria tecnica **ai quali devono partecipare i dirigenti o funzionari con specifiche competenze sulla materia**, in quanto esse sono le sedi in cui si determina nel **merito tecnico la posizione delle regioni**.

Particolarmente utile sembra indicare gli attori che, **a livello regionale**, partecipano al processo sopra descritto.

- ◆ **PRESIDENTE DELLA REGIONE, ASSESSORI** - partecipano ai tavoli a livello politico: il Presidente (o suo delegato) alla Conferenza delle Regioni, ed alle Conferenze Stato-Regioni e Unificata, gli assessori alle Commissioni di rispettiva competenza presso la Conferenza delle Regioni;
- ◆ **SEGRETERIA GENERALE - Area II** – è l'ufficio di raccordo di tutti i rami dell'Amministrazione e referente delle Conferenze (delle Regioni, Stato-Regioni e Unificata);
- ◆ **PRESIDENZA -UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE** – può fornire supporto tecnico-giuridico su temi di particolare rilevanza presso i tavoli (sia tecnici che politici) della commissione di pertinenza della Regione;
- ◆ **PRESIDENZA – DIPARTIMENTO AFFARI EXTRAREGIONALI SEDE DI ROMA** - fornisce supporto tecnico - logistico al Presidente della Regione, al coordinatore della commissione di pertinenza della Regione, agli assessori, ai dirigenti e funzionari regionali presso le sedi istituzionali delle Conferenze.
- ◆ **REFERENTI** presso i dipartimenti (e gli uffici di diretta collaborazione) – sono il **perno del sistema** di comunicazione interna che determina il livello di partecipazione (ed il conseguente potenziale decisionale) della Regione ; ad essi è demandato il delicatissimo **compito di informare e coinvolgere** , volta per volta, spesso **IN TEMPI RISTRETTISSIMI, i dirigenti o funzionari** competenti nelle materie oggetto di **riunioni a livello tecnico** presso le Commissioni o presso le Conferenze.
- ◆ **DIRIGENTI GENERALI** – sensibili alla rilevanza della partecipazione regionale alle decisioni governative nei settori di propria competenza, e consapevoli che i tavoli tecnici offrono la prima e spesso decisiva “chance” di acquisire un peso anche al successivo livello politico, valutato l'interesse dell'Amministrazione nel provvedimento, incaricano i dirigenti o funzionari competenti (o lo stesso referente) di partecipare alle suddette riunioni , fornendo indicazioni circa la posizione tecnica da sostenere.

A questo proposito è opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che nella quasi totalità dei casi, le convocazioni di riunioni tecniche pervengono con anticipo minimo rispetto alla data di svolgimento. Pertanto la tempestività delle azioni sopra descritte assume rilevanza determinante.

Appare opportuno soffermarsi in particolare sulla fondamentale funzione dei referenti.

L'azione dei referenti è volta ad assicurare oltre che il transito della documentazione, anche e soprattutto la partecipazione del Dipartimento o dell'ufficio di diretta collaborazione (nella persona dei dirigenti/funzionari competenti per le singole materie), alle riunioni tecniche propedeutiche ai lavori delle singole Commissioni – che come si è visto costituiscono articolazioni per materia della Conferenza delle Regioni - e ad eventuali tavoli tecnici presso le Conferenze Stato-Regioni e Unificata.

Infatti, è evidente che un sostanziale apporto nel merito tecnico è determinante al fine di supportare le eventuali posizioni politiche che l'Amministrazione intende assumere sui diversi temi.

Pertanto, **compito precipuo dei referenti è - alla ricezione delle comunicazioni da parte della Segreteria Generale - quello di individuare prontamente e coinvolgere istantaneamente i soggetti competenti .**

Questi ultimi, ove ritenuto l'interesse dell'Amministrazione, assicureranno la partecipazione alle riunioni tecniche, relazionando in merito sia alla struttura di appartenenza sia alla Segreteria Generale, facendo pervenire agli indirizzi indicati ed alla Segreteria Generale eventuali osservazioni se impossibilitati a partecipare.

Poiché normalmente le riunioni tecniche si concludono con la redazione di un documento congiunto delle regioni partecipanti, da sottoporre all'approvazione della commissione in sede politica, **si sottolinea la necessità di far pervenire eventuali osservazioni scritte prima dello svolgimento della riunione tecnica**, affinché possano essere in quella sede acquisite e tenute nel debito conto, fermo restando che **solo la presenza del funzionario potrà assicurare che la posizione regionale venga presa in considerazione.**

A questo proposito non sembra superfluo ricordare ancora una volta che i lavori della Conferenza delle Regioni sono articolati in **commissioni politiche cui gli assessori sono chiamati a partecipare "ratione materiae"**.

Pertanto **è indispensabile e fisiologico un raccordo tra Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione**, allo scopo di fornire l'adeguato supporto tecnico all'Assessore al ramo che parteciperà alla seduta politica della Commissione.

3. - Le procedure


Il processo di partecipazione della Regione alle scelte di governo nazionale comporta che i flussi informativi relativi ai provvedimenti in esame - per i quali la legge o le Conferenze d'iniziativa propria prevedono il parere o l'intesa - trasmessi direttamente dalle Conferenze (delle Regioni, Stato-Regioni o Unificata) all'Area II della Segreteria Generale, vengono smistati alle Amministrazioni competenti - dipartimenti e uffici di diretta collaborazione degli assessori - tramite la rete dei referenti.

I Dipartimenti e gli uffici di diretta collaborazione assicurano la presenza alle riunioni rispettivamente tecniche e politiche delle Commissioni presso la Conferenza delle Regioni o ai gruppi tecnici istituiti presso la Conferenza Stato-Regioni o Unificata.

Una volta raggiunta la posizione unitaria delle regioni, questa è espressa al Governo dal Presidente della Conferenza delle Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni o Unificata.

Sulla base della normativa individuata e della prassi ormai consolidata, si può dunque sintetizzare il processo partecipativo della regione alle decisioni a livello di governo nazionale con il seguente schema.

LIVELLO NAZIONALE



Capitolo Secondo

Il livello europeo

1. - Le Fonti

- ♣ **Legge 6 febbraio 1996, n. 52;**
- ♣ **Legge 9 marzo 1989, n. 86** e successive modifiche e integrazioni apportate dalla
- ♣ **Legge 29 dicembre 2000, n. 422** e dalla
- ♣ **Legge 1° marzo 2002, n. 39;**
- ♣ **Legge 5 giugno 2003, n. 131;**
- ♣ **Accordo Stato-Regioni del 16 marzo 2006;**
- ♣ **Legge 24 dicembre 2012, n. 234**

Tali fonti attribuiscono *strumenti informativi*, (art.6 L.422/2000) e consentono alle regioni di formulare osservazioni su regolamenti, raccomandazioni, direttive, progetti degli atti normativi e di indirizzo, ecc.

Esistono poi *strumenti di intervento* (L.52/96) che hanno permesso alle Regioni di aprire propri uffici di collegamento con le istituzioni comunitarie (oggi quasi tutte le Regioni e le Province autonome hanno un ufficio di collegamento a Bruxelles).

La Legge 52 del 1996 ha anche introdotto(art.58) una presenza regionale di 4 esperti presso la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea. (Italrap).

In particolare, **l'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131**, in attuazione dell'articolo 117, quinto comma della Costituzione, prevede che **le regioni concorrono direttamente nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari**, partecipando alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea.

In tal senso l'**Accordo Stato-Regioni del 16 marzo 2006** ha regolamentato le modalità di formazione delle delegazioni nazionali partecipanti ai lavori del Consiglio dell'Unione europea nonché dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione.

L'articolo 24 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 invece, disciplina compiutamente la partecipazione delle Regioni alle decisioni relative alla formazione degli atti normativi europei, secondo gli strumenti che saranno successivamente illustrati.

2. - I soggetti e le azioni

Qui di seguito sono dunque elencati gli attori istituzionali che intervengono nel processo di compartecipazione regionale alle **politiche europee**. Accanto, le azioni ad essi proprie nel processo in esame.

SOGGETTI

AZIONI

<p>UNIONE EUROPEA (Consiglio – Commissione)</p>	<p>Istituzioni da cui promanano gli atti e i progetti oggetto di compartecipazione regionale.</p>
<p>C.I.A.E. (Comitato Interministeriale per gli Affari europei)</p>	<p>Sede ove si concordano le linee politiche del Governo italiano nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell’Unione europea. Presieduto dal Presidente del Consiglio o dal Ministro per gli affari europei. Vi partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, il Ministro per la coesione territoriale e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche all'ordine del giorno.</p>
<p>COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA (art. 19 della legge 24 dicembre 2012, n.234)</p>	<p>Istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. raccoglie le istanze provenienti dalle diverse amministrazioni sulle questioni in discussione presso l'Unione Europea e istruisce e definisce le posizioni che saranno espresse dall'Italia in sede di unione europea, previa, quando necessario, deliberazione del CIAE, 2. trasmette le proprie deliberazioni ai competenti rappresentanti italiani incaricati di presentarle in tutte le diverse istanze dell'unione europea, 3. verifica l'esecuzione delle decisioni prese dal CIAE.
<p>ITALRAP (rappresentanza permanente d'Italia c/o l'U.E.)</p>	<p>La Rappresentanza Permanente svolge un ruolo centrale nei rapporti fra le Autorità italiane e le istituzioni dell’Unione Europea sia nella condotta dei negoziati nelle apposite istanze del Consiglio dell’Unione Europea, sia nelle cura delle relazioni con le altre istituzioni, in particolare il Parlamento Europeo e la Commissione Europea.</p> <p>Obiettivo principale della Rappresentanza Permanente è quello di promuovere e difendere le posizioni italiane nell’ambito dell’Unione Europea, in particolare (ma non solo) nelle istanze preparatorie delle riunioni del Consiglio dei Ministri.</p>
<p>COMITATO DELLE REGIONI</p>	<p>Il Comitato delle Regioni è l’assemblea politica che dà voce agli enti locali e regionali presso l’Unione Europea.</p>

	<p>E' organo consultivo della Commissione e del Consiglio che, a norma dei trattati, sono tenuti a consultarlo ogni volta che vengono avanzate nuove proposte in settori che interessano la realtà locale e regionale.</p> <p>I principi su cui si fonda l'operato del Comitato delle Regioni sono:</p> <p>Sussidiarietà maggiore vicinanza possibile ai cittadini -l'Unione non dovrebbe intraprendere alcuna azione che potrebbe essere portata avanti più efficacemente dai governi nazionali, regionali o locali;</p> <p>Prossimità tutti i livelli di governo devono essere "vicini ai cittadini" - le autorità nazionali, regionali e locali devono agire nella massima trasparenza per assicurare la partecipazione democratica ;</p> <p>Partenariato i quattro livelli di governo EU, nazionale, regionale e locale cooperano strettamente, sono indispensabili e tutti devono essere coinvolti nel processo decisionale.</p> <p>Vale la pena di sottolineare come l'obiettivo politico alla base di tutte le priorità politiche del Comitato delle Regioni consiste nel rafforzamento del legame tra l'Unione europea (UE) e ciascuna delle regioni, province, città e comuni che la compongono, avvicinando in questo modo l'UE ai cittadini europei e dando un senso ai concetti di coesione e solidarietà.</p>
<p>PARLAMENTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Partecipa alla definizione della politica europea dell'Italia e al processo di formazione degli atti dell'Unione europea (art.3 L.234/12); ◆ Adotta gli opportuni atti di indirizzo di cui il Governo dovrà tener conto nel rappresentare la posizione italiana presso le istituzioni europee (art.7 L.234/12); ◆ Può esprimere parere sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea (art. 8 L.234/12); ◆ Può chiedere al Governo di apporre in sede di consiglio dell'UE una RISERVA DI ESAME PARLAMENTARE sul progetto di atto europeo che sta esaminando, ma decorsi 30 giorni il Governo può procedere; ◆ Approva la <i>legge di delegazione europea</i> e la <i>legge europea</i>
<p>PRESIDENZA CONSIGLIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Trasmette gli atti normativi e di indirizzo UE alle Camere e alle

<p>DEI MINISTRI <i>Dipartimento per le Politiche europee</i></p>	<p>regioni (articoli 6 e 24 L.234/12);</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Assicura, attraverso le Conferenze, il raccordo della politica nazionale relativa all'elaborazione degli atti europei con le esigenze delle Regioni nelle materie di loro competenza; ◆ <u>Acquisisce il parere delle regioni sullo schema di disegno di legge europea e di delegazione europea.</u>
<p>CONFERENZA STATO-REGIONI <i>(SESSIONE EUROPEA)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ La Conferenza Stato - regioni, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce in apposita sessione almeno due volte all'anno al fine di: <ul style="list-style-type: none"> a) raccordare le linee della politica nazionale relativa all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza di queste ultime; b) esprimere parere sullo schema dei disegni di legge recanti la legge europea e la legge di delegazione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, i disegni di legge sono presentati al Parlamento anche in mancanza di tale parere. <ul style="list-style-type: none"> ◆ La Conferenza Stato - regioni designa i componenti regionali in seno alla rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea. ◆ Su richiesta dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e col consenso del Governo, la Conferenza Stato-regioni esprime parere sugli schemi di atti amministrativi dello Stato che, nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, danno attuazione alle direttive comunitarie ed alle sentenze della Corte di giustizia europea.
<p>CONFERENZA DELLE REGIONI <i>(Commissione affari comunitari e internazionali)</i></p>	<p>La commissione esprime la posizione politica delle regioni in materia di :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rapporti internazionali e dell'unione europea con le regioni, 2. fondi comunitari; 3. regioni marittime e del mediterraneo; 4. cooperazione con i paesi in via di sviluppo; 5. promozione all'estero;

	6. flussi migratori.
REGIONE SICILIANA	
UFFICIO DI BRUXELLES	Assicura il raccordo della Regione con le istituzioni europee.
- SEGRETERIA GENERALE -DIPARTIMENTO AFFARI EXTRAREGIONALI - DIPARTIMENTI -COMPONENTI REGIONALI DEI GRUPPI DI LAVORO DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE	Tutti, nell'ambito delle proprie attribuzioni come sopra delineate, partecipano anche ai processi di livello europeo.

3 - Le procedure

3.1 – Delegazioni regionali partecipanti ai gruppi di lavoro di Consiglio e Commissione

Secondo l'Accordo Stato-Regioni del 16 marzo 2006, la delegazione partecipante alle attività del Consiglio è composta da un Presidente di Regione o suo delegato designato dalle Regioni a Statuto ordinario e da un Presidente delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano o da un delegato da loro designato. I rappresentanti possono essere accompagnati da collaboratori tecnici regionali da essi designati.

La delegazione partecipante ai gruppi di lavoro e ai comitati del Consiglio e della Commissione è composta, volta per volta, da un rappresentante regionale nominato dalle regioni a statuto ordinario e da un rappresentante delle regioni a statuto speciale individuato dai presidenti delle stesse.

A tal fine le regioni inviano **un elenco di rappresentanti che viene acquisito, con cadenza semestrale, in sede di Conferenza Stato-Regioni.**

Da notare **che è fatta comunque salva l'eventualità di una rappresentanza più ampia da determinarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni su istanza di una Regione o Provincia autonoma in considerazione del rilievo e della specificità delle competenze regionali ovvero in ragione delle peculiarità delle Autonomie speciali nelle materie oggetto dell'attività del Consiglio e della Commissione.**

3.2 – Fase ascendente

E' l'articolo 24 della legge 24 dicembre 2012, n.234, tuttavia, a disciplinare compiutamente la partecipazione delle Regioni alle decisioni relative alla formazione degli atti normativi europei (cosiddetta *fase ascendente*) e pertanto si ritiene opportuna una disamina delle disposizioni ivi contenute, anche con l'ausilio di schemi grafici.

Sono previste infatti apposite procedure:

1. per l'**informazione** (comma 1: trasmissione dei progetti di atti dell'U.E.-tramite il Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro per gli affari europei - alla Conferenza delle Regioni; comma 2 : **informazione qualificata e tempestiva alle regioni e province autonome** sui progetti e sugli atti di propria competenza);
2. per l'**invio delle eventuali osservazioni** delle regioni e province autonome al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei entro 30 gg. (comma 3);
3. per la **richiesta diretta** al Governo da parte di una o più regioni o province autonome - quando si tratti di materia di competenza legislativa loro attribuita - per il raggiungimento dell'**intesa** in Conferenza Stato-Regioni (comma 4);
4. per la correlata **riserva d'esame regionale** in sede di Consiglio dei Ministri U.E. (su richiesta della Conferenza Stato-Regioni – da esitare entro 30gg. dalla comunicazione di apposizione riserva da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie – comma 5);
5. per la **convocazione** – da parte del Dipartimento per le politiche europee - **dei rappresentanti delle regioni e province autonome ai gruppi di lavoro presso il Comitato tecnico di valutazione** ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere in sede U.E.(comma7);
6. per l'**informativa del Governo** alle Regioni sugli argomenti d'interesse regionale all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione europea e del Consiglio europeo, e sulla relativa posizione che il Governo intende assumere, nonché delle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse (commi 8,9,10,11).

3.3 – Fase discendente

E' la fase attuativa della normativa europea, intesa nella sua più ampia accezione, e cioè comprendente non solo atti come le direttive, ma anche, ad esempio, le decisioni della Commissione o le sentenze della Corte di Giustizia.

L'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n.234 disciplina compiutamente le modalità di tale attuazione, attraverso lo strumento della *legge europea* e della *legge di delegazione europea*, precedute dalla verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo agli atti europei suddetti.

All'uopo sono previste:

- ◆ la tempestiva informativa da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri alle Camere e alle regioni degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea;
- ◆ la verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti sopra descritti;
- ◆ la trasmissione delle risultanze della verifica - comunque ogni quattro mesi – agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza Stato-Regioni e alle Conferenze dei presidenti delle assemblee legislative per la formulazione di eventuali osservazioni.

Si sottolinea la previsione di analoga verifica dello stato di conformità in capo alle regioni e alle province autonome nelle materie di loro competenza e la trasmissione delle relative risultanze, entro il 15 gennaio di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento politiche europee – con riguardo alle misure da intraprendere.


Alla luce delle verifiche come sopra effettuate, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con i ministri interessati, presenta **entro il 28 febbraio di ogni anno** alle Camere, previo parere della Conferenza Stato-Regioni in sessione europea, il **disegno di legge di “Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea”**, completata dall’indicazione **“Legge di delegazione europea”**, seguita dall’anno di riferimento.

Inoltre, al fine di adeguare la normativa vigente agli atti europei sopra descritti, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con i ministri interessati, presenta al Parlamento un disegno di legge dal titolo **“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’unione europea”**, completato dall’indicazione **“Legge europea”** seguita dall’anno di riferimento, e corredato di relazione illustrativa aggiornata al 31 dicembre dell’anno precedente e comprendente, tra l’altro, le risultanze della verifica dello stato di conformità.

In sintesi:

SCHEMA 2


COMPARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
legge 24 dicembre 2012, n. 234, art. 24
commi 1, 2 e 3



COMPARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA


legge 24 dicembre 2012, n. 234, art. 24
commi 4, 5

“Intesa”




POSIZIONE ITALIANA

nelle materie di competenza regionale
(legge 24 dicembre 2012, n. 234, art. 24, comma7)




Informativa del Governo sugli argomenti d'interesse regionale all'ordine del giorno del Consiglio UE

(art. 24 legge 24 dicembre 2012, n. 234, commi 8,9,10)



FASE DISCENDENTE


art. 29 Legge 24 dicembre 2012, n. 234



4.PRESENTA IL DISEGNO DI LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA



5.PRESENTA IL DISEGNO DI LEGGE EUROPEA



Capitolo Terzo
La Legge regionale 26 aprile 2010, n.10

”Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di attuazione delle politiche europee”

1. Premessa

Quanto di seguito esposto, costituisce una estrema sintesi delle disposizioni, ben più articolate, della legge regionale 26 aprile 2010, n.10, mirando unicamente a sottolineare le prerogative dalla stesa offerte alla Regione sia rispetto alla formazione degli atti di normazione europea, sia rispetto alla loro corretta applicazione.

Ciò, per rimanere nell'ambito di una presentazione il più possibile “mirata” sull'importanza della corretta partecipazione dell'amministrazione ai diversi circuiti istituzionali di definizione delle norme non solo nel confronto con il governo statale, ma anche rispetto all'unione europea.

Non è stata compiuta una completa disamina di tutte le disposizioni, né è stato affrontato il Titolo II, recante norme in materia di programmazione dei fondi europei, per i quali si rimanda quindi alla lettura della legge.

2. Finalità

Con la legge regionale 26 aprile 2010, n.10, recante *”Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di attuazione delle politiche europee”*, la Regione si è dotata, in linea con lo Stato e con altre regioni, di uno strumento potenzialmente efficacissimo per incidere, nella fase della loro formazione, sugli atti normativi dell'Unione europea e per modificare o abrogare quelle disposizioni legislative o regolamentari che, in contrasto con la normativa e con gli indirizzi dell'Unione europea, espongono la Regione a procedure di infrazione o comunque a censure da parte dei competenti organi.

3. Soggetti

3.1. - Assemblea Regionale

L'impianto della legge pone al centro il Parlamento, che, oltre ad essere destinatario di numerosi obblighi informativi da parte del governo regionale, può formulare, sia autonomamente, sia su impulso del governo, osservazioni agli atti e programmi dell' U.E. ed esprimere atti di indirizzo al governo, oltre che formulare le proprie valutazioni circa il rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte e negli atti dell'Unione europea che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale.

3.2. - Governo regionale

Numerosi sono gli obblighi di informazione all'Assemblea che la legge pone in capo al Governo regionale. Dalle proposte per le osservazioni agli atti normativi dell'Unione (art.2) alle comunicazioni circa gli ordini del giorno e gli esiti delle sedute della Conferenza Stato-Regioni (art.4), all'avvio dei procedimenti di indagine formale sugli aiuti di Stato e delle procedure di

infrazione da parte della Commissione europea, agli esiti della verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale rispetto agli atti normativi e di indirizzo dell'Unione, di cui gli assessori sono chiamati a riferire alle competenti commissioni dell'Assemblea regionale siciliana, dando anche conto dello stato di attuazione dei provvedimenti legislativi di adeguamento all'ordinamento dell'unione europea (art.6), fino alla presentazione annuale del disegno di legge sulla partecipazione della regione all'Unione europea (art.8).

3.3. - Dipartimenti regionali

Assicurano, nei rispettivi ambiti, la costante verifica di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea, indicando in particolare i provvedimenti sia legislativi che amministrativi adottati o in itinere.

3.4. - Presidenza della Regione

Riceve dai Dipartimenti le risultanze della verifica di conformità ai fini della redazione del disegno di legge (art.6)

4. Contenuti

4.1. - Relazione

Vi si dà conto:

- ♦ dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea ed in particolare: direttive, regolamenti, decisioni sentenze degli organi giurisdizionali;
- ♦ dello stato delle procedure d'infrazione;
- ♦ dell'elenco delle direttive con termini scaduti attuate dallo Stato.

4.2. - Legge

Il disegno di legge per la partecipazione della regione al processo normativo dell'Unione europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di attuazione delle politiche europee reca :

- ♦ disposizioni attuative di atti dell'Unione europea;
- ♦ disposizioni necessarie all'esecuzione delle sentenze e degli atti della commissione e di altri organi dell'Unione europea;
- ♦ disposizioni modificative e/o abrogative di leggi regionali in contrasto.

5. - Procedure

La Segreteria Generale richiede annualmente ai Dipartimenti la verifica di conformità dell'ordinamento regionale alle norme dell'Unione europea allo scopo di pervenire alla redazione del disegno di legge e di fornire i dati al Dipartimento politiche europee ai fini della redazione del disegno di legge europea nazionale.

Gli assessori riferiscono annualmente gli esiti della verifica di conformità alle competenti commissioni dell'Assemblea regionale siciliana e possono sempre presentare disegni di legge di settore per adeguare la normativa regionale a quella europea.

CONCLUSIONI

Il presente “Vademecum”, oltre che uno strumento operativo, vuol essere il segnale forte di un’attenzione più che mai attuale verso un concetto di autonomia non più fondato soltanto sulle attribuzioni statutarie, ma in continua evoluzione in relazione ai processi di governance che - sia a livello nazionale che europeo - chiamano in causa la qualità dei processi decisionali.

Oggi, infatti, la compartecipazione delle comunità locali ai processi di governo che le riguardano è principio consolidato e costituisce una opportunità insostituibile di sviluppo e di crescita.

A seguito della modifica del titolo V della Costituzione, gli strumenti di partecipazione già previsti dalle norme che regolano il funzionamento delle “Conferenze” rivestono un significato affatto differente, dal momento che molte delle competenze prima attribuite allo Stato sono oggi appannaggio delle Regioni e dunque, nella inevitabile fase di transizione verso la compiuta attuazione dei principi costituzionali, la dialettica regioni - Governo centrale è quanto mai vivace .

Il confronto con le altre regioni e con il governo centrale presso le sedi istituzionali a ciò preposte, quindi, non può e non deve essere considerato momento secondario di confronto sulle scelte di governo a livello locale.

Quanto al livello europeo, non è superfluo rammentare che il Trattato di Maastricht (7 febbraio 1992) dichiara che **il principio di sussidiarietà é la direttrice fondamentale che guida il processo di formazione dell'Unione Europea ed infatti nel “[protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità](#)”**, gli stati membri hanno formalizzato alcuni profili in sede di applicazione del principio.

Inoltre la Programmazione 2014-2020 e il dibattito in corso sull'evoluzione del negoziato sul futuro bilancio europeo, sul futuro delle politiche europee e sui fondi strutturali, pongono alla Regione sfide che soltanto una consapevole partecipazione ai vari livelli di concertazione istituzionale può consentire di raccogliere.

ALCUNI LINKS UTILI

www.regioni.it;

http://europa.eu/index_it.htm;

<http://www.statoregioni.it>;

<http://www.palazzochigi.it/Presidenza/CSCA/index.html>;

http://europa.eu/legislation_summaries/glossar/index_it.htm;

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cor/index_it.htm;

http://europa.eu/geninfo/atoz/it/index_1_it.htm;

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_it.htm;

<http://www.european-council.europa.eu/home-page.aspx?lang=it>;

<http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=nepasconfondre&l=it>

